



UFFICIO DEL SINDACO

Via Nazionale, n. 365 – C.A.P. 88070

☎ 0961 967211 ☒ 0961966131

ORDINANZA N. 37 DEL 28-7-19

ORDINANZA DI DIVIETO ASSOLUTO SVOLGIMENTO INTRATTENIMENTO E ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

PREMESSO che sul territorio comunale considerato a prevalente economicità turistica insistono diversi villaggi turistici tra i quali quello denominato “villaggio Costa del Turchese” all’interno del quale vi sono diverse attività di pubblico esercizio;

PRESO ATTO delle denunce presentate dall’amministratore condominiale Dr. ALTILIA Roberto pervenute al prot. n. 10706 del 22/07/2019 e prot. 10793 del 24/07/2019 in merito all’effettuazione di musica dal vivo, appositamente pubblicizzata, all’interno di detto villaggio e precisamente nello spazio antistante l’attività di pubblico esercizio gestito da PETROCCA Salvatore, nato Isola di Capo Rizzuto il 04/02/1979 ed ivi residente in via Delle Repubbliche marinare, 3 e dell’attività di Pizzeria della quale risulta titolare la società Turchese snc di Maglio Carla C.

VALUTATO attentamente quanto evidenziato nelle suddette denunce, secondo le quali, lo svolgimento di tale attività, come evidenziato nei servizi fotografici ad esse allegati, e per come risulta dal profilo facebook nel quale viene dichiarato il numero di 500 persone;

VALUTATO che per come risulta dalle locandine dell’evento affisse nel locale vi era un costo del biglietto di € 2 a persona per posto a sedere;

OSSERVATO altresì, che, se da un lato, occorre favorire l’ordinato svolgimento delle attività di intrattenimento, dall’altro non si deve assolutamente trascurare il dovere di assicurare il rispetto delle disposizioni di legge in materia di intrattenimento e di pubblici spettacoli;

VISTO il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante “*disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 300/A/4228/17/149/2017/08;

PRESO ATTO delle modifiche apportate agli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 disposte con il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 e coordinate con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 e che, secondo le quali, le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a tutelare la pubblica incolumità;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773);

VISTO l’art. 80 del TULPS il quale dispone che l’Autorità di Pubblica Sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza nonché l’esistenza di uscite pienamente adatte allo sgombero delle persone in caso di incendi;

CONSIDERATO che la norma tuttora attuale, subordina l’effettuazione di intrattenimento e spettacoli al preventivo ottenimento delle dichiarazioni di agibilità dei locali o dei luoghi di pubblico spettacolo, cioè di quel documento che attesti le condizioni di solidità, sicurezza ed igiene dei locali ed impianti;

ACCERTATO che nessuna richiesta di autorizzazione di intrattenimento e di pubblico spettacolo è pervenuta ai competenti uffici comunali;

VISTA e considerata l’effettiva sussistenza delle condizioni di contingibilità, necessità ed urgenza, rilevabili inequivocabilmente da quanto rappresentato ed allegato alle denunce sopra citate;

CONSIDERATO inoltre che, nel caso di svolgimento di tale attività di intrattenimento si riscontrano i presupposti per l’applicazione della sanzione accessoria prevista dall’art. 666 del C.P.;

CONSIDERATO

- che nelle denunce esposte presentate dal Dr. Roberto Altilia , amministratore del condominio villaggio Costa del Turchese, risulta che l'attività della TURCHESE snc di Maglio Carla & C. viene svolta in una struttura colpita da ordinanza di demolizione n. 23/2018, emessa dal Comune di Botricello e successivamente confermata dal TAR Catanzaro con provvedimento n. 00820/2019 reg. pro. coll. N. 01334/2018 reg. ric.;
- che, utilizzare una struttura abusiva per esercitare attività commerciale è vietato dalla legge e dai regolamenti;

RAVVISATA la necessità di dover adottare i provvedimenti previsti dalle norme, onde evitare, lo svolgimento di intrattenimenti di pubblico spettacolo in difetto dei requisiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente

VISTE le proprie competenze in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

ORDINA

Per i motivi in premessa rappresentati e che qui si intendono integralmente riportati, il **DIVIETO ASSOLUTO** , di intrattenimento e di pubblico spettacolo soggetti alle prescrizioni e alle direttive emanate dal Questore e da S.E. il Prefetto della Provincia di Catanzaro su disposizione del Ministero dell'Interno, ai sigg.:

- **PETROCCA Salvatore**, nato Isola di Capo Rizzuto il 04/02/1979 ed ivi residente in via Delle Repubbliche marinare, 3 quale gestore di attività di pubblico esercizio;
- **MAGLIO Carla** quale rappresentante legale della società TURCHESE s.n.c. di Maglio Carla & C. quale titolare dell'attività di pizzeria;

sul piazzale antistante le attività gestite dai sopra generalizzati in quanto, qualsiasi spettacolo deve sottostare alle vigenti disposizioni normative emanate recentemente dal Sig. Questore e da S.E. il Prefetto nonché a quanto espressamente previsto dal TULPS.

ORDINA

Altresi, alla **MAGLIO Carla** in qualità di rappresentante legale della società TURCHESE s.n.c. di Maglio Carla & C. , il **DIVIETO ASSOLUTO** di esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sotto il gazebo realizzato abusivamente e sul quale è stata emessa ordinanza di demolizione successivamente confermata dal TAR di Catanzaro .

L'esecuzione di spettacoli o serate di intrattenimento in assenza di autorizzazione comporta violazione agli artt. 681 e 666 del C.P.

L'inosservanza del presente provvedimento costituisce violazione all'art. 650 c.p.

DISPONE

La notifica del presente provvedimento agli interessati, la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e la trasmissione della stessa alle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

AVVISA

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. Calabria, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE SETTORE N. 3

Stefano Suardi



IL SINDACO

Antonio Maglio